

Le disposizioni dell'Accordo vigente ( [Circolare Prot. n° 12533 del 30 maggio 2016](#) - Svizzera a-Conversioni di patenti di guida - )

si applicano a tutte le patenti elvetiche rilasciate sia prima che dopo l'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano (art. 7 dell'Accordo ).

Non possono essere convertite patenti ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

**1) Domanda** redatta su modello denominato mod. [TT2112](#) in distribuzione presso i nostri Uffici;

**2) Versamenti (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono obbligatori);**

**redatto su c./c. 9001 di Euro 10,20 i bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi**

**redatto su c./c. 4028 di Euro 32;**

le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi;

**3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione** redatta su apposito [modulo](#) con l'indicazione di:

attuale residenza;

data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

**4) Certificato Medico** in bollo con **foto** ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare medico FFSS.) e **fotocopia dello stesso**

;

**5) due fotografie di cui una autenticata** su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer). L'autentica della foto può essere richiesta:

- dall'interessato, allo [sportello](#) all'atto della presentazione della pratica;

- presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);

- dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 4). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.

**6) patente straniera in corso di validità in originale** e una fotocopia completa della stessa.

**Se la patente svizzera è smarrita oppure oggetto di furto, la documentazione di rito dovrà essere corredata anche con:**

- la denuncia di smarrimento o furto (originale in visione + copia) della patente svizzera di cui si chiede il duplicato;

- l'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica svizzera che dovrà specificare tutti i dati della patente elvetica necessari al rilascio della patente italiana, che sulla patente stessa non gravano provvedimenti restrittivi e se la patente è stata rilasciata per esami oppure per conversione di altro documento; in questo ultimo caso dovrà essere indicato lo Stato di primo rilascio, per permettere l'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo (infatti ai sensi del citato art. 8 non è possibile accettare richieste di conversione o duplicato di patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia).

**7) ) I titolari di patente svizzera con cittadinanza svizzera sono esonerati dall'esibire il permesso di soggiorno.** In tutti gli altri casi i cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il

**permesso di Soggiorno**

o la

**Carta di Soggiorno**

(più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta

quanto al momento del rilascio del provvedimento. Saranno , inoltre, ritenute valide ai fini dell'espletamento di

tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute

postali attestanti l'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest'ultimo caso occorre

allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).

**8) Fotocopia carta di identità**

9) Fotocopia codice fiscale

**Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:**

**Diretto Interessato** esibendo un documento di identità in corso di validità;

**Persona delegata** con documento di identità in corso di validità munita di [delega](#) su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

**Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica**